



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX  
ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI  
SENSI DELL'ART. 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.19971/1999  
COME MODIFICATO**

**Assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 ottobre 2010 (prima convocazione) e  
29 ottobre 2010 (seconda convocazione)**

**PROPOSTA DI MODIFICA DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO  
SOCIALE: ART.10 (COMPETENZE E CONVOCAZIONE), ART. 12  
(INTERVENTO E RAPPRESENTANZA), ART. 13 (PRESIDENZA E  
SVOLGIMENTO), ART. 14 (COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI) E  
INSERIMENTO DEI SEGUENTI NUOVI ARTICOLI, CON CONSEGUENTE  
RINUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO VIGENTE: ART.  
13 (IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI), ART. 24 (DELIBERA DELLE  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE), ART. 25 (MECCANISMO DI  
APPROVAZIONE ASSEMBLEARE), ART. 26 (OPERAZIONI URGENTI).**

Signori Azionisti,

nella riunione del 22 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione, la proposta di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione ad alcune previsioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed in relazione al Regolamento CONSOB n. 17721 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010.

**1) Motivazioni delle modifiche proposte**

La nuova disciplina, introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (il "**D. Lgs. 27/2010**"), comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, ed altre modifiche di natura facoltativa rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea. Le nuove disposizioni in merito alle modifiche statutarie troveranno applicazione a partire dalle assemblee convocate in data successiva al 31 ottobre 2010, ferma restando in ogni caso, per quanto concerne le modifiche statutarie obbligatorie, la loro applicazione a partire da tale data, a prescindere dall'adeguamento degli statuti. Alle modifiche obbligatorie provvederà direttamente il Consiglio di Amministrazione della Società in virtù della competenza ad esso attribuita dall'art. 15 dello statuto ai sensi dell'art. 2365 comma 2 c.c.

Inoltre, il Regolamento CONSOB n. 17721 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**") prevede che lo statuto possa includere alcune facoltà che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali in tema di

operazioni con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di una trattazione preliminare delle procedure, ha identificato, previo parere favorevole di un comitato appositamente costituito composto esclusivamente da amministratori indipendenti (coincidente con il Comitato per il Controllo Interno composto dal dr. Alessandro Antonio Giusti, avv. Bruno Barel e avv. Francesco Gianni) quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'Assemblea come illustrato nella presente relazione.

In relazione a ciò, il Consiglio propone all'Assemblea le seguenti modifiche:

### **Convocazione unica dell'Assemblea**

Il D. Lgs. n. 27/2010 modifica l'art. 2369 c.c., stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione, si propone di modificare l'art. 10 dello statuto, prevedendo che l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga normalmente in unica convocazione, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, le date per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione.

### **Intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**

Lo statuto della società già prevede la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Si propone esclusivamente di trasferire tale previsione dall'art. 13 dello statuto sociale all'art. 12 dello statuto sociale per ragioni di coerenza sistematica.

### **Esercizio del diritto di voto in via elettronica**

Il D. Lgs. n. 27/2010 modifica l'art. 2369 c.c., stabilendo che lo statuto possa consentire l'espressione del voto in via elettronica. Inoltre, il nuovo art. 127 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") prevede che la CONSOB stabilisca con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 2370, comma 4, c.c.

In relazione alle citate disposizioni, si propone di modificare l'art. 12 dello statuto, prevedendo la possibilità di esercitare il diritto di voto in assemblea per via elettronica ed in specifico – come modalità di esercizio del voto in via elettronica – lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), effettuando, comunque, un rinvio alla disciplina contenuta nelle leggi, nelle disposizioni regolamentari in materia e nelle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare, in attesa dell'emanazione del regolamento CONSOB attuativo della suddetta delega.

### **Identificazione degli azionisti**

Il D. Lgs. n. 27/2010 introduce nel TUF il nuovo art. 83-*duodecies*, che consente alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente, di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi

degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Ai sensi dell'art. 83-*duodecies* TUF, nel caso in cui lo statuto preveda la suddetta facoltà della società di richiedere l'identificazione degli azionisti, la società stessa sarà obbligata ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-*ter* TUF. In tale seconda ipotesi, si prevede inoltre che i costi della richiesta siano ripartiti tra i soci richiedenti e la società secondo criteri stabiliti dalla CONSOB con regolamento.

In relazione alla citata disposizione, si propone di inserire nello statuto un nuovo articolo 13 rubricato "Identificazione degli azionisti" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), che preveda la suddetta facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti da parte della società e da parte dei soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-*ter* TUF. In relazione alla ripartizione dei costi relativi alla richiesta proveniente dai soci, in attesa della normativa regolamentare attuativa in corso di emanazione da parte della CONSOB, si propone di prevedere che, salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti possa essere esercitato dai soci con oneri a proprio carico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della Società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta.

## **Operazioni con parti correlate**

L'art. 4 del Regolamento CONSOB prevede che i Consigli di Amministrazione, nel definire le procedure per operazioni con parti correlate (i) identifichino quali regole richiedano modifiche dello statuto e (ii) approvino le delibere inerenti le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea con le stesse modalità con cui devono essere approvate le procedure per operazioni con parti correlate (i.e. previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente).

Si ricorda, a titolo informativo, che il Regolamento CONSOB prevede che le società adottino le procedure interne in tema di operazioni con parti correlate (le "Procedure") entro il 1° dicembre 2010.

Al fine di temperare le rigidità delle Procedure, gli articoli 8, comma 2 e 11, comma 3 e comma 5, nonché l'art. 13, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 17221 consentono alle società, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, di prevedere nelle Procedure alcuni meccanismi di approvazione assembleare dell'operazione che permettono di derogare ad alcune disposizioni delle Procedure stesse.

In particolare:

(A) gli artt. 8, comma 2, e 11, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 17221 prevedono che le procedure possano disporre che il Consiglio di Amministrazione possa approvare le "operazioni di maggiore rilevanza" nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purchè il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai

sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., dall'assemblea, che delibera in modo tale che, qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea esprima voto contrario all'operazione, il compimento dell'operazione stessa sia impedito. L'art. 11 del Regolamento CONSOB stabilisce poi che le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

Anche in relazione alle operazioni di competenza assembleare, si prevede che, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli art. 2368, 2369, 2373 c.c., e salve le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge, contengano regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Anche in tale ipotesi, le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

**(B)** gli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento CONSOB prevedono, inoltre, che le procedure adottate dalle società possano escludere dall'applicazione del Regolamento CONSOB stesso, salvi comunque gli obblighi informativi applicabili, alcune tipologie di operazioni, tra cui le operazioni urgenti. Per l'esclusione delle operazioni urgenti, il Regolamento CONSOB stabilisce (i) la necessità di una conforme previsione statutaria e (ii) una serie di condizioni, parzialmente diversificate a seconda che si tratti di operazioni la cui approvazione sia di competenza assembleare o di competenza consiliare.

Nel caso in cui l'approvazione delle operazioni urgenti non siano di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB, l'esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (ii) le operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede);
- (vii) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Nel caso in cui l'approvazione delle operazioni sia di competenza dell'assemblea, o devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB, l'esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- (i) la ricorrenza di casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali;
- (ii) l'organo tenuto a convocare l'assemblea predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iii) l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea);

Se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, l'assemblea deve deliberare secondo il meccanismo di approvazione assembleare illustrato al punto (A) del presente paragrafo della presente relazione illustrativa;

Se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea devono essere messi a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

In relazione alle citate disposizioni del Regolamento CONSOB, si propone di adottare le modifiche statutarie che consentano alle Procedure, che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° dicembre 2010, di includere le suddette deroghe ed inserire nello statuto una nuova sezione, rubricata "Operazioni con parti correlate" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), contenente i tre articoli di seguito indicati:

- l'art. 24 dello statuto sociale quale articolo introduttivo che prevede che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.

- l'art. 25 dello statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea. In tale ipotesi, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

- l'art. 26 dello statuto sociale che consente che le Procedure possano prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In relazione alla procedura seguita per l'approvazione della proposta di deliberazione assembleare inerente le suddette modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate (o comunque connesse all'introduzione della disciplina in materia), si precisa che in data 22 settembre 2010 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per trattare preliminarmente l'adozione delle procedure per operazioni con parti correlate previste dal Regolamento CONSOB e, nell'ambito di tale esame e discussione, ha deliberato di proporre all'assemblea le suddette modifiche statutarie, previo parere favorevole del comitato, appositamente costituito, composto dagli amministratori indipendenti (coincidente con il Comitato per il Controllo Interno composto dal dr. Alessandro Antonio Giusti, avv. Bruno Barel e avv. Francesco Gianni).

\*\*\*

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, siete invitati:

- ad approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art.10 (competenze e convocazione), art. 12 (intervento e rappresentanza), art. 13 (presidenza e svolgimento), art. 14 (costituzione e deliberazioni); e l'inserimento dei seguenti nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente: art. 13 (identificazione degli azionisti), art. 24 (delibera delle operazioni con parti correlate), art. 25 (meccanismo di approvazione assembleare), art. 26 (operazioni urgenti), per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>ART. 10 - Competenze e convocazione</u> L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 comma I del codice civile e l'Assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, sul quotidiano MF o, nel caso in cui tale pubblicazione non sia possibile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione possono essere indicate le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea</p>	<p><u>ART. 10 - Competenze e convocazione</u> L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 comma I del codice civile e l'Assemblea straordinaria sulle materie di cui all'art. 2365 comma I del codice civile. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, mediante pubblicazione, nei termini di legge, sul quotidiano MF o, nel caso in cui tale pubblicazione non sia possibile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché del relativo ordine del giorno. <del>Nell'avviso di convocazione possono essere indicate</del> <b>L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea.</b></p>

<p>ordinaria annuale può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio le ragioni della dilazione.</p>
<p><u>ART 12 - Intervento e rappresentanza</u>          Possono intervenire in Assemblea i Soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni antecedenti alla prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione prevista dall'ultima parte dell'art. 2370 comma II del codice civile, e che, alla data dell'adunanza siano in possesso di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario.          I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.</p>	<p><u>ART. 12 Intervento e rappresentanza</u>          Possono intervenire in Assemblea i Soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni antecedenti alla prima convocazione dell'Assemblea, la comunicazione prevista dall'ultima parte dell'art. 2370 comma II del codice civile, e che, alla data dell'adunanza siano in possesso di idonea certificazione rilasciata dall'intermediario.  <b>E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.</b>  <b>Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare.</b>          I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.</p>
<p><u>ART. 13 - Presidenza e svolgimento</u>          L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti.          Il presidente sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).          Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.          Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal notaio e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.          E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.          Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.</p>	<p><u>ART. 14 - Presidenza e svolgimento</u>          L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti.          Il presidente sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio (ed eventualmente da uno o due scrutatori, designati dalla maggioranza degli intervenuti).          Il presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.          Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario, dal notaio e, se nominati, dagli scrutatori; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.  <del>E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.</del>          Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dall'apposito</p>

	regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.
-	<p><b><u>ART. 13 Identificazione degli azionisti</u></b>            La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad esse intestati.            La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147-ter comma 1 TUF.            Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, il diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti può essere esercitato dai soci con oneri a proprio carico in una percentuale pari al 90% e con oneri a carico della Società in una percentuale pari al 10% dei costi complessivi della richiesta.            La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.</p>
<p><b><u>ART. 14 - Costituzione e deliberazioni</u></b>            Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, in prima, seconda e terza convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di leggi applicabili.</p>	<p><b><u>ART. 14 15 - Costituzione e deliberazioni</u></b>            Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, <b>in unica convocazione o – in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 terzo capoverso</b> – in prima, seconda e terza convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di legge applicabili.</p>
-	<p><b><u>ART. 24 – Delibera delle operazioni con parti correlate</u></b></p> <p>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società.</p>
-	<p><b><u>ART. 25 - Meccanismo di approvazione assembleare</u></b>            Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c., dall'Assemblea.            Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.</p>

-	<b>ART. 26 – Operazioni Urgenti</b>
---	-------------------------------------

-	Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
---	--

- a conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

## 2) Valutazione in Ordine all'Esistenza del Diritto di Recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

Biadene di Montebelluna (TV), 22 settembre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Mario Moretti Polegato*